

DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2014
530/2014/R/EEL

INSERIMENTO DELLA RETE NELLA TITOLARITÀ DELLA SOCIETÀ RADICI YARN S.P.A.
NEL NOVERO DELLE RETI INTERNE D'UTENZA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 30 ottobre 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09;
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10;
- la comunicazione della società Radici Yarn S.p.A (di seguito: Radici Yarn) del 26 settembre 2014 (prot. Autorità n. 26988) (di seguito: comunicazione del 26 settembre 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 33, della legge 99/09 definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza (di seguito: RIU); in particolare, ai sensi del comma 1 del predetto articolo, una rete elettrica è qualificabile alla stregua di RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) sia rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

- b) connetta unità di consumo industriali, ovvero connetta unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - c) sia una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - d) sia collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - e) abbia un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la richiamata norma attribuisce all'Autorità anche il potere di individuare le RIU e di vigilare sul corretto rispetto della disciplina in materia;
 - con la deliberazione ARG/elt 52/10, l'Autorità ha disposto un primo elenco di RIU (Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento) e ha previsto la valutazione di eventuali future richieste di inserimento nel novero delle RIU.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con comunicazione del 26 settembre 2014, la Radici Yarn ha chiesto all'Autorità l'inserimento nel novero delle RIU della rete nella sua titolarità, situata nei comuni adiacenti di Ardesio (BG), Parre (BG), Piario (BG) e Villa d'Ogna (BG);
- dalla medesima comunicazione emerge che, nonostante una porzione della predetta rete attraversi un'area ricompresa nel comune di Piario, tuttavia, in corrispondenza di tale area la rete non connette alcun cliente finale o produttore né risulta collegata alla rete pubblica; di converso, le uniche unità di consumo industriali e di produzione, connesse alla rete nella disponibilità di Radici Yarn, sono ricomprese esclusivamente nel territorio insistente nei tre comuni di Ardesio, Villa d'Ogna e Parre;
- la configurazione della suddetta rete elettrica soddisfa cumulativamente le condizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09, ai fini dell'individuazione di una RIU; ciò vale nella misura in cui nessun ulteriore impianto sia connesso alla porzione della rete ubicata nel territorio del Comune di Piario, pena il venir meno del requisito previsto dall'articolo 33, della legge 99/09, richiamato alla precedente lettera b).

RITENUTO OPPORTUNO:

- includere nel novero delle RIU, di cui alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10, come successivamente aggiornata, la rete elettrica, nella titolarità di Radici Yarn, che connette unità ubicate nel territorio dei Comuni di Ardesio, Villa d'Ogna e Parre, individuando nella predetta società il gestore della rete in parola;
- comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a), della legge 99/09, l'elenco delle RIU, modificato rispetto alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10, successivamente aggiornata, al Ministero dello Sviluppo Economico

DELIBERA

1. di sostituire la Tabella 1, di cui alla deliberazione ARG/elt 52/10, come successivamente aggiornata, con la Tabella 1, allegata al presente provvedimento, individuando, nella società Radici Yarn S.p.A., il gestore della RIU insistente sul territorio ricompreso nei comuni di Ardesio, Villa d'Ogna e Parre;
2. di comunicare il presente provvedimento alla società Radici Yarn S.p.A.;
3. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a), della legge 99/09, la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni